

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Publicazione degli elenchi dei protesti cambiari. (1093)	131
PRESIDENTE	131, 132
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	131
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	134

La seduta comincia alle 10.30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari. (1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari».

Nella precedente seduta del 15 ottobre ultimo scorso la Commissione ritenne opportuno rinviare l'esame del provvedimento per

dar modo al relatore, onorevole Alessandrini, di vagliare le proposte e i suggerimenti fatti presenti. Il relatore ha potuto così predisporre vari emendamenti agli articoli del disegno di legge medesimo, che ora sottoporrà al giudizio della Commissione.

Invito, pertanto, l'onorevole Alessandrini a voler illustrare le proprie modifiche le quali, in sostanza, tendono a far sì che la pubblicazione dei protesti cambiari sia demandata alle Camere di commercio ed effettuata entro determinati termini, e che ogni eventuale pubblicazione relativa ai protesti cambiari debba tener conto della pubblicazione ufficiale.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ci siamo mantenuti sulla falsariga del disegno di legge del Governo perché è ispirato da interessi puramente di prezzi, commerciali e bancari. Una estensione, come è stata suggerita da diverse parti, della legislazione in materia invaderebbe il campo della legislazione sulla cambiale e per conseguenza cambierebbe completamente gli scopi che si vogliono raggiungere. Pertanto, ho limitato, per quanto io ritenga opportuno che anche la legge sulla cambiale sia rivista, gli emendamenti, in maniera da non snaturare il disegno di legge e non estenderlo oltre la competenza della nostra Commissione.

Nel primo articolo è stato introdotto, dopo la parola «provvedono», la parola «soltanto», per mettere in evidenza che provvedono alla

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

pubblicazione soltanto le Camere di commercio.

Il secondo comma del medesimo articolo verrebbe sostituito dal seguente

« La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina a cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale ».

Il termine per il passaggio dei vari elenchi dei protesti e della pubblicazione dagli Uffici giudiziari al Tribunale era previsto in quindici giorni. Ci è giunta la osservazione, specialmente da parte delle provincie che hanno un numero elevato di protesti (Milano ne ha varie migliaia al mese), che quindici giorni per il passaggio dagli Uffici giudiziari al Tribunale e dal Tribunale alle Camere di commercio con relativa pubblicazione sono insufficienti ed abbiamo aumentato di cinque giorni, in maniera che fosse consentito un massimo di 20 giorni. Poi è stato aggiunto un terzo comma:

« Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale ».

Questo per impedire che coloro che della pubblicazione dei protesti cambiari hanno fatto una industria, si riferiscano agli elenchi pubblicati in Tribunale e li pubblicino incompleti e inesatti.

All'articolo 2 è stato introdotto questo emendamento, sostituire all'ultima riga la parola « trasmettere » con le altre « far pervenire ».

« Trasmettere » è impreciso in quanto la spedizione può avvenire ed il ricevimento non essere certo. Mentre in « far pervenire » è contenuta la precisazione che l'elenco dei protesti deve giungere al Tribunale entro 7 giorni.

L'articolo 4, primo comma, è da completare con la frase « con le eventuali motivazioni di rifiuto »; pertanto, esso suonerebbe così: « Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui all'articolo 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, « con le eventuali motivazioni di rifiuto ».

Poi, al 4° comma, alla fine, occorre sostituire le parole: « all'Ufficio provinciale di statistica » con le altre « alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche ».

Infatti l'Ufficio statistica è un Ufficio inserito nelle camere di commercio e non vedo perché si debba mandare un elenco alle Camere di commercio e quello delle tratte all'Ufficio statistica

Allo stesso articolo 4 verrebbero poi aggiunti due commi il cui contenuto è già stato oggetto di larga discussione da parte della nostra Commissione:

« Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utili ai fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'autorità giudiziaria.

L'autorizzazione sarà conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura, per decreto del Ministro dell'industria e commercio, il quale regolerà anche la facoltà di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze »

Questo per impedire la pubblicità indebita alle notizie di tratte respinte perché non accettate e colpite da protesto.

Proporrei, infine di aggiungere il seguente nuovo articolo

« Il Ministro dell'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali, di cui all'articolo 1 »

Occorrerà che le Camere di commercio abbiano istruzioni precise per una uniformità nella pubblicazione delle notizie.

Raccomando, pertanto, alla Commissione l'approvazione degli emendamenti di cui sopra.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione nel nuovo testo risultante dagli emendamenti presentati dal relatore.

Do lettura dell'articolo 1:

« Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento

di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono le camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione è eseguita entro il giorno quindici ed il giorno trenta di ogni mese e comprende tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale durante la quindicina che precede quella della pubblicazione ».

Pongo in votazione il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo la parola provvedono inserire soltanto* ».

(È approvato).

Pongo in votazione la sostituzione del secondo comma con il seguente:

« La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale ».

(È approvata).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo proposto dal relatore:

« Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 con le modificazioni di cui sopra:

« Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale ».

Passiamo all'articolo 2:

« I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'articolo 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, trasmettere al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore tendente a sostituire alla parola « trasmettere » le altre: « far pervenire ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con l'emendamento di cui sopra:

« I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'articolo 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, su cui non sono stati presentati emendamenti, nè vi sono osservazioni:

« Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformità all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Il secondo esemplare è raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione è consentita a chiunque ne faccia richiesta ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui

all'articolo 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime.

Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, nonché dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali medesime è raccolto in fascicoli distinti da quelli indicati nell'articolo 3. Di esso la Cancelleria non può dare visione ad alcuno.

L'altro esemplare è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, all'Ufficio provinciale di statistica ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, onorevole Alessandrini, aggiuntivo al primo comma delle seguenti parole: « con le eventuali motivazioni di rifiuto ».

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Alessandrini, che sostituisce al quarto comma le parole: « all'Ufficio provinciale di statistica » con le seguenti: « alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche ».

(È approvato).

Pongo in votazione i seguenti due commi aggiuntivi all'articolo 4 proposti dal relatore, onorevole Alessandrini:

« Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utili ai fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'autorità giudiziaria.

L'autorizzazione sarà conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro dell'industria e commercio, il quale regolerà anche la facoltà di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 4 con gli emendamenti ad esso apportati:

« Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tri-

bunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui all'articolo 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime.

Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, nonché dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali medesime è raccolto in fascicoli distinti da quelli indicati nell'articolo 3. Di esso la Cancelleria non può dare visione ad alcuno.

L'altro esemplare è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utili ai fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'autorità giudiziaria.

L'autorizzazione sarà conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro dell'industria e Commercio, il quale regolerà anche la facoltà di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze »

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente articolo aggiuntivo proposto dal relatore e che diverrà articolo 5:

« Il Ministro dell'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'articolo 1 ».

(È approvato)

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1954

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » (1093):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Biagi, Buttè, Cappa Paolo, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Paolantonio,

Di Prisco, Dosi, Failla, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Franceschini Giorgio, Galli, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, Larussa, Lombardi Ruggero, Pedini, Pessi, Pigni, Rapelli, Sacchetti, Tonietti, Volpe e Zerbi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI